

RELAZIONE ILLUSTRATIVA TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO – ANNO 2017

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PREMESSA

L'art. 40 del D. L.vo 165/2001, al comma 3 – sexies, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico – finanziaria che deve essere certificata dagli organi di controllo.

L'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorano l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti al cittadino.

1) LE RISORSE

Le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) sono determinate per l'anno 2017, secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.2.2004, dall'art. 4 del CCNL del 9.5.2006, dall'art. 8 del CCNL del 11.4.2008 e dall'art. 4 del 31.7.2009.

La disciplina (art. 31, comma 2 CCNL 22.2.2004) tende a distinguere le risorse decentrate in due categorie: la prima ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e che possono essere definite in "risorse decentrate stabili".

Questa categoria di risorse ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 14 comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c, f, g, h, i, j, l;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 1 e 2.

Un secondo gruppo di risorse viene qualificato come risorse eventuali e variabili (comma 3); queste sono correlate all'applicazione delle seguenti discipline contrattuali:

- a) CCNL dell'1.4.1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti correlati all'attivazione di nuovi servizi e nuove attività;
- b) CCNL del 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4;

Il CCNL 22/1/2004 dispone un incremento a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2003, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, con esclusione della quota relativa alla dirigenza.

Sempre con decorrenza dall'anno 2003, le risorse stabili subiscono un ulteriore incremento annuo lordo per un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2001, esclusa la quota della dirigenza; questo secondo incremento è consentito agli enti locali la cui spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (l'anno preso a riferimento per la verifica dei parametri di bilancio è il 2001 e la percentuale risulta essere il 22,45%).

Il CCNL 9/5/2006 dispone un incremento, a carico dei bilanci degli enti e con effetto dall'anno 2006, delle risorse decentrate stabili per un importo annuo lordo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, con esclusione della quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1).

2) FONTI DI FINANZIAMENTO

Risorse decentrate stabili (art. 31, comma 2, CCNL 22/1/2004) ricomprendono le risorse decentrate stabili del 2004 (€ 31.117,81), con le seguenti integrazioni:

a) **Art. 32 del CCNL 24/01/2004:**

- Comma 1): aumento dell'importo pari allo 0,62% del monte salari dell'anno 2001, pari a € 3.652,54.=;
- Comma 2) ulteriore incremento dell'importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, pari a € 2.945,59. Questo incremento è consentito in quanto la spesa del personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti (rif. Anno 2001) e può trovare applicazione in quanto il Comune di Tavazzano con Villavesco non è un ente dissestato o strutturalmente deficitario;

b) **Art. 4 del CCNL 9/5/2006:**

- Comma 1): aumento dell'importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota della dirigenza, pari a € 3.018,55

c) **Art. 4 del CCNL 5/10/2001:**

- Comma 2): integrazione dell'importo annuo della retribuzione di anzianità (RIA) in godimento da parte del personale cessato nel periodo 2004 – 2015, pari a € 7.218,30. Il Fondo 2017 è stato costituito in base alle regole contrattuali vigenti incrementando nella parte stabile gli importi della R.I.A. a seguito di personale cessato nel 2013 e dal 1/2/2015.

Il totale delle **Risorse stabili** ammonta così ad € **47.952,79.=**

Risorse decentrate variabili (art. 31, comma 3 CCNL 22/1/2004) ricomprendono le risorse di cui:

1) **All'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999:**

Aumento dell'importo pari all'1,20% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota della dirigenza. L'Amministrazione Comunale ha disposto per l'anno 2017 di non procedere provvisoriamente all'integrazione di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1/4/1999 nel limite massimo consentito (1,2% su base annua del monte salari del 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza), nelle more della verifica del rispetto di limite di spesa per l'anno 2017, con riferimento in particolare all'incidenza delle spese del personale dell'Unione di Polizia Locale ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2007.

2) **Economie fondo anno 2016:**

Non si è ancora provveduto alla quantificazione delle economie, in quanto le risorse previste nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sottoscritto in data 28/12/2016, non sono state ancora completamente liquidate.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' (ART. 17 CCNL 1/4/1999)

Definita l'entità del "fondo" per le politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività è stata affrontata la destinazione delle risorse finanziarie:

art. 33 CCNL 22/1/2004:

risorse destinate al pagamento dell'indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL 24/1/2004.

Art. 17 CCNL 1/4/1999:

lettera b): Fondo per la progressione economica nella categoria (progressione orizzontale).

Le risorse che dal fondo generale confluiscono nel fondo per la progressione orizzontale sono quantificate in rapporto agli avanzamenti di posizione economica programmati su base annuale. Il fondo, una volta costituito, acquista una sua autonomia di gestione e di utilizzazione ed è caratterizzato da una certa stabilità nel tempo. Esso annualmente può essere oggetto di verifica in sede di contrattazione integrativa per accertarne le disponibilità e gli ulteriori finanziamenti.

Lettera d): risorse per il pagamento dell'indennità di reperibilità

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità per il personale addetto agli uffici demografici.

Lettera i): risorse per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità del personale incaricato delle qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale, ufficio tributi

Risorse destinate al pagamento di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria C incaricato delle qualifiche di Ufficiale di Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Ufficio Tributi.

Art. 36 CCNL 14/9/2000:

Risorse destinate al pagamento dell'indennità maneggio valori per il personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa. Gli uffici individuati sono Ufficio anagrafe, ufficio economato, servizi scolastici, edilizia privata.

Art. 37 CCNL 14/9/2000

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio per il personale la cui prestazione, comporta continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e integrità personale. Il dipendente individuato dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente è l'operaio specializzato.

Art. 17 CCNL 1/4/1999:

Lettera a): Produttività collettiva.

Risorse destinate ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale. L'erogazione dei compensi avverrà in base al sistema del piano della performance.

4) COMPATIBILITA' DEI COSTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO CON I VINCOLI DI BILANCIO

La Legge n.147/2013 art.1 comma 456 (Legge di stabilità) con la quale è stato stabilito che a decorrere dalla costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2016, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, devono essere decurtate di importo pari alle riduzioni operate in base a quanto previsto dall'art.9 comma 2 bis DL 78/2010 solo per il quadriennio 2011-2014 a decorrere dal 2015.

Viste le circolari nn. 17 e 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato che ribadiscono quanto indicato nella Legge 147/2013.

Dal 2016 la Legge n.208/2015 (Legge di stabilità 2016) art.1, c. 236, prevede che l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore quello del 2015 e che va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Nel corso del 2016 non sono intervenute cessazioni di personale rispetto a quello in servizio al 31/12/2015;

Il Decreto Legislativo 75/2017 art.23 comma 2 ha disposto che a decorrere dall'1/1/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;

Vista, inoltre, la circolare n. 19/2017 della Ragioneria Generale dello Stato (indicazioni per la compilazione del conto annuale 2016) con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha evidenziato le novità per la rilevazione 2016 per quanto concerne la costituzione del Fondo definendo il 2015 come anno base di riferimento ai fini del non superamento delle risorse destinabili al trattamento accessorio del 2016;

Il **fondo incentivante** è stato calcolato in € **47.952,79.=** da cui va decurtata la somma di € 4.472,57.= (personale cessato), ammontare individuato nella quantificazione del Fondo 2015. Tale somma viene consolidata ed applicata per ciascun anno a decorrere dal 2015.

Le risorse destinate al finanziamento dei fondi sono previste e stanziare in bilancio nel rispettivo capitolo di spesa per il personale per l'anno 2017 (capitolo 1400 – cod. 1.01.08.01) e nei rispettivi capitoli di spesa del salario fisso per quanto riguarda il pagamento delle progressioni orizzontali e l'indennità di comparto.

Le previsioni di bilancio dell'esercizio 2017 sono sufficienti a coprire l'impegno finanziario derivante dall'ipotesi di accordo, nel rispetto anche del Patto di stabilità interno e delle norme vigenti in tema di contenimento della spesa del personale.

Tavazzano con Villavesco, 27.10.2017



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Antonella Chiesa**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Chiesa", written over the printed name.